

Art. 11 - ter Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 - «1 -bis . Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
 - 1 -ter . Ai fini dell'applicazione del comma 1 -bis , sono qualificate zone umide le seguenti:
 - a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS); c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
 - 1 -quater . La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 -bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro» .

Riferimenti normativi: — Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, recante l'esecuzione della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1976, n. 173.